

IN BREVE n. 020-2015  
a cura di  
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## Il caso pensioni

Se noi facessimo come il Governo saremmo tutti in galera

così è titolato un articolo di Mario Giordano su LIBERO di Venerdì 8 maggio 2015

da LA STAMPA di venerdì 8 maggio 2015

**Buongiorno**

MASSIMO GRAMELLINI

► Trovo ingiusto additare come privilegiati coloro che percepiscono una pensione da tremila euro lordi al mese. Ingiusto e emblematico del clima di invidia sociale che si respira in giro. Pensionati d'oro, li hanno chiamati. Ora, è comprensibile che tremila euro (lordi) sembrano molti a chi percepisce certi stipendi di latta, oggi assai in voga tra chi ha meno di quarant'anni e deve già ringraziare di stringere tra le mani un lavoro. Ma proviamo a metterci nei panni di un settantenne ex lavoratore dipendente (il bersaglio perfetto delle spremiture fiscali), che per tutta la vita ha accantonato una parte della retribuzione con l'idea di poterne godere negli anni del meritato riposo. Un lavoratore onesto, magari con dei figli ancora a carico, ai quali di solito la pensione del genitore

finisce per essere girata quasi per intero. Perché dovrebbe essere considerato un parassita? Perché dovrebbe sentirsi in colpa e vergognarsi di pretendere ciò che gli spetta? Ha stipulato un patto con lo Stato. E ora che lo Stato lo vanifica, minacciando di restituirgli meno del dovuto, gli si toglie persino il diritto di lamentarsi, in nome di un generico appello alla solidarietà verso i più poveri che viene disatteso ogni giorno dai privilegiati veri.

Se il «pensionato d'oro» da tremila lordi al mese ha un privilegio (di cui però non ha alcuna colpa) è di appartenere all'ultima generazione che può ancora esigere un trattamento onorevole, perché finanziato dagli stipendi dei cinquantenni. Ma questo è un discorso troppo triste e lo faremo un'altra volta.

## Alta pensione

*Strano: uno stipendio alto crea invidia: beato lui!, ma una pensione medio-alta crea solo odio...: ha rubato ai figli e nipoti!*

*Perché? Dopo tanti anni di sacrifici, pagando tasse e contributi salati, questa riconoscenza?*

## PENSIONI - TAGLIO DOPO TAGLIO

<b>COME TI RIDUCO LA PENSIONE</b>			
<b>N.</b>	<b>Provvedimenti che riducono le pensioni</b>	<b>Prelievi sulle pensioni (Provvedimenti incorso o allo studio. Aggiornamento 6 maggio 2015)</b>	<b>Azioni in corso</b>
1.	<b>Contributo di solidarietà per 6 anni (2012-2017) (Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, Art.24, comma 21).</b>	Trattenute tra lo 0,3% e l'1% su pensioni imponibili di chi al 31 dicembre 1995 aveva all'attivo almeno cinque anni di anzianità contributiva presso i fondi Volo, Telefonici, Elettrici, Ferrotranvieri, Inpdai, tutti confluiti nell'Inps.	Sono in corso tre cause pilota: presso i tribunali di Modena, Bologna e Vicenza.
2.	<b>Contributo di solidarietà per gli anni 2014-2016 (Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27/12/2013, Art. 1 comma 486).</b>	Trattenute pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 6% sui trattamenti pensionistici complessivamente compresi tra 91.251,16 e 130.358,80 euro;</li> <li>➤ 12% sui trattamenti pensionistici complessivamente compresi tra 130.358,80 e 195.538,20 euro;</li> <li>➤ 18% sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 195.538,20 euro.</li> </ul>	A seguito dell'Ordinanza della Corte dei Conti di Venezia (16 gennaio 2015), si attende Pronuncia delle Corte Costituzionale.
3.	<b>Sistema di perequazione automatica per il triennio 2014-2016 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1, comma 483).</b>	Riduzione dell'indice di perequazione al costo della vita. Il beneficiario, a seguito di recente modifica sperimentale, va da un minimo di 5,95 euro ad un massimo di 22,59 euro. Su di essi incidono inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le aliquote fiscali IRPEF dal 23 e il 43%, in rapporto all'ammontare complessivo dell'assegno pensionistico,</li> <li>➤ cui si aggiungono le addizionali regionali e comunali, secondo le disposizioni delle amministrazioni locali.</li> </ul>	La legge di stabilità per il 2014 ha modificato (in via sperimentale per 3 anni), i criteri di calcolo della rivalutazione delle pensioni già previsti dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ma nel modificarli li ha peggiorati.
4.	<b>Sportello pensionandi Legge Stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n° 190, Articolo unico, commi 707 e 708</b>	Applicazione del sistema retributivo se il sistema contributivo genera pensioni d'importo superiore al primo.	Effetto retroattivo. Dal 1 gennaio 2012
5.	<b>Pensione di reversibilità Legge n. 335/95 Riduzioni previste dall'art. 1, comma 41, Tabella F.</b>	Riduzione dal 75% al 50% del trattamento del de cuius. Gli importi delle pensioni ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario. % di cumulabilità: Pensione spettante ai superstiti: in alcuni casi i titolari di questi trattamenti vanno percepiscono un terzo dell'importo del trattamento del de cuius.	Vari disegni di legge presentati in parlamento per modifica tabella F Art. 1 comma 41 Legge n. 335/95.
6.	<b>Contributo su differenza fra trattamento calcolato con metodo retributivo e metodo contributivo (studio annunciato presso INPS)</b>	Ritenute, probabilmente al disopra di 2mila euro al mese, sommando tra loro le pensioni ricevute da una stessa persona.(s notizie di stampa),	Viene riferito che lo studio potrebbe concludersi entro l'estate 2015, per predisporre provvedimenti da inserire nella legge di stabilità 2016.(Notizie stampa)
7.	<del><b>Blocco della perequazione automatica 2012-2013 (LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214, Art.24, comma 25).</b></del>	<del>Blocco della perequazione per due anni consecutivi. Il quinto dal 1979. L'adeguamento non è stato concesso ai trattamenti:  <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ superiori a € 1.441,59 per il 2012</li> <li>➤ e superiori a € 1.486,29 per il 2013.</li> </ul> </del>	<del>Nuovo commento Con sentenza n.70/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell' Art.24, comma 25. LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214.</del>
8.	<del><b>Contributo di perequazione disposto con l'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.</b></del>	<del>Trattenute, del 5, 10, e 15 per cento per scaglioni di pensioni superiori a 90, 150, 200mila euro lordi annuo a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014.</del>	<del>Pronuncia d' illegittimità. Sentenza Cost. n.116/2013</del>

**Oltre questi tagli, altri ancora...basta! i pensionati sono stufo...i Governi dovrebbero smettere di fare sempre i tagli sulle pensioni....bancomat per i buchi di Governo...**

da **SOLE 24 ORE** di Venerdì 8 maggio 2015

**Sacrifici per tutti** (lettera firmata - Roma)

Nel pieno della crisi economico-finanziaria Mario Monti doveva necessariamente intervenire, imponendo sacrifici ai cittadini; ma non ai soli pensionati, a tutti come prescrive l'articolo 53 della Costituzione: "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". Ispirandosi al criterio di progressività stabilito dallo stesso articolo avrebbe potuto distribuire più diffusamente lo sforzo richiesto, per sempio aumentandole aliquote Irpef dei redditi più alti o con maggiori prelievi sui patrimoni più consistenti o intensificando la lotta alla evasione fiscale, alla corruzione e al potere economico delle mafie.

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **Europa 2015 - Pinocchio**

Data di emissione il 9 maggio 2015



### **Europa 2015 - Biplano**

Data di emissione il 9 maggio 2015



## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: aprile 2015

Aggiornato: 13 maggio 2015

Prossimo aggiornamento: 15 giugno 2015

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI	<b>107,1</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+0,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>- 0,3</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+0,2</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 13/05/2015 per il mese di aprile 2015**

anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
	<b>Base di riferimento: 1995 = 100</b>											
<b>1996</b>	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
<b>%</b>	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
<b>1997</b>	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
<b>%</b>	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
<b>1998</b>	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
<b>%</b>	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
<b>1999</b>	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
<b>%</b>	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
<b>%</b>	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
<b>%</b>	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
<b>%</b>	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
<b>%</b>	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
<b>%</b>	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
<b>%</b>	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
<b>%</b>	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
<b>%</b>	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	<b>106,5</b>	<b>106,8</b>	<b>107,0</b>	<b>107,1</b>								
<b>%</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>								

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

### **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - APRILE 2015**

L'indice Istat relativo al mese di aprile 2015 è pari a 107,1 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2014 è **0,570093%** (incremento mese).

### **IL LIMITE DI 5MILA EURO HA NATURA PREVIDENZIALE** da Sole 24 ore - risposta 1632

**D** - Ho 62 anni e sono appena andata in pensione (con il minimo di 500 euro al mese). Poiché sono traduttrice, sto effettuando dei lavori di traduzione per integrare il mio reddito. Attualmente il mio committente principale è in Germania; quindi, poiché emetto delle note di ritenuta d'acconto, il sostituto d'imposta non è italiano.

Il limite dei 5.000 euro vale anche per le ritenute d'acconto emesse verso l'estero?

**R** - Il limite di 5.000 euro, superato il quale sono dovuti i contributi all'Inps con l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, rappresenta un requisito avente natura previdenziale.

In sostanza, tale limite non influisce né sull'obbligo di effettuare la relativa ritenuta d'acconto, né sull'occasionalità delle prestazioni, senza che sussista, in questo caso, l'obbligo di chiedere l'attribuzione del numero di partita Iva.

L'occasionalità delle prestazioni e, quindi, la qualificazione di reddito diverso a norma dell'articolo 67 del Tuir sono completamente scollegate dall'ammontare delle somme percepite.

### **RISCHIO ACCERTAMENTO PER LE PRESTAZIONI GRATUITE** da Sole 24 ore - risposta 1633

**D** - Sono un medico di famiglia. Mi capita di rilasciare certificazioni per attività sportiva o per invalidità.

Tali certificazioni risulterebbero a pagamento e, per quelle per invalidità, andrebbe conteggiata anche l'Iva.

Uso il condizionale perché spesso, per motivi vari, non mi faccio pagare.

È possibile far entrare tali prestazioni come spese di rappresentanza? In caso affermativo, quale procedura andrebbe messa in atto? Andrebbe bene una fattura in cui il costo andasse conteggiato e poi detratto con dicitura "spese di rappresentanza", con saldo zero? Se fosse possibile, tale fattura andrebbe elencata nelle spese, e non negli onorari? E qualora andasse applicata l'Iva, come fare?

**R** - Nel caso descritto non tutte le prestazioni professionali sono rese verso il pagamento di un corrispettivo specifico.

Ad esempio, per le certificazioni rilasciate ai fini dell'invalidità, il lettore non chiede alcun corrispettivo. In tale ipotesi, le prestazioni sono completamente irrilevanti, sia ai fini Iva (non

sussiste obbligo di fatturazione) sia ai fini delle imposte sui redditi (il reddito professionale dev'essere determinato facendo riferimento ai compensi percepiti nel periodo di imposta).

Sussiste, però, il concreto rischio di un accertamento fiscale.

Infatti, qualora, in sede di accesso, ispezione o verifica, l'agenzia delle Entrate riscontrasse un numero eccessivo di prestazioni gratuite, tale circostanza potrebbe essere utilizzata al fine di presumere l'avvenuto incasso in nero dei compensi.

## **MONETE - NUOVO CONIO**

### **Zecca Italiana - commemorativi**

-10 Euro Centenario I Guerra Mondiale Ag Proof € 70,00 (Iva inclusa)

## **CASSAZIONE - RESPONSABILITA' ONERE DI PROVA A CARICO DI MEDICI e ASL**

Al paziente l'onere di provare il rapporto col medico o colla struttura e che l'insorgenza o l'aggravamento di una patologia si trovi in rapporto di causalità con l'intervento stesso. Al medico e alla struttura la dimostrazione che non vi sia stata negligenza o imperizia del sanitario.

*Corte di Cassazione sezione III civile - sentenza numero 5590 del 20.03.2015*

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 5590 del 20.03.2015  
(documento 130)**

## **IMU e TASI PRECOMPILATE: PIA ILLUSIONE**

**L'obbligo iniziale è stato trasformato in mera facoltà per i Comuni.**

A quanto pare la legge di stabilità 2014 (commi 688 e 689)

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e **prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.**

ha illuso i contribuenti facendo sperare un debutto di bollettini precompilati dal 2015, invece voce grossa dell'Ifel (Fondazione per la finanza locale dell'Anci): non solo la legge non impone (?)

l'obbligo di spedire i bollettini di pagamento già predisposti di Imu e Tasi, ma anche volendo è impossibile dare attuazione a questo adempimento (!) per la Tasi perché i comuni non conoscono tutti i titolari e detentori degli immobili soggetti al prelievo....

Dunque la Tasi e l'Imu debbono essere versate in autoliquidazione, almeno questa è l'interpretazione dell'Ifel subito adottata dai comuni: spetta al contribuente fare i calcoli e pagare quanto dovuto...ovvero deve arrabattarsi a cercare aliquote e disposizioni dei singoli comuni e calcolare gli importi!!!... Questo è il fisco amico. Bontà loro comuni potranno a richiesta dell'interessato predisporre i precompilati...

Ricordiamo che la scadenza della prima rata di acconto è il 16 giugno, salvo rinvii, e che in caso di omesso, tardivo o parziale versamento si applica la sanzione del 30%.

A proposito, tra le semplificazioni (!!!) dei pagamenti con F24 non possono essere pagati in banca o in posta importi superiori a 1000, dico mille, euro.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - ABBONAMENTI MEZZI PUBBLICI: INDETRAIBILITA'**

### **Domanda**

È possibile detrarre dal 730 le spese per l'abbonamento annuale al trasporto pubblico per studenti universitari sostenute nel 2015?

### **Risponde G.Mingione**

Al momento non esiste la possibilità di detrarre le spese per l'acquisto dell'abbonamento ai trasporti pubblici. Tale agevolazione, introdotta dalla legge finanziaria 2008, è stata poi cancellata dalla Finanziaria 2010. Fino all'anno d'imposta 2009 è stato quindi possibile recuperare il 19% delle spese sostenute per l'abbonamento al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nel limite massimo di 250 euro.

## **AUTOCERTIFICAZIONE MALATTIA PER I PRIMI TRE GIORNI, IL DIBATTITO APPRODA IN SENATO** da DoctorNews di giovedì 14 maggio 2015 - Mauro Miserendino

Sta per approdare in Senato, e in aula plenaria, il dibattito sulla possibilità per i lavoratori di autocertificare i primi tre giorni di malattia senza andare dal medico. Undici senatori fuoriusciti dal Movimento 5 stelle e ora nel Gruppo misto chiedono inoltre che, caso per caso, sia l'Ordine dei medici a giudicare delle conseguenze disciplinari per gli iscritti accusati di aver reso false certificazioni di malattia, punite dalle leggi Brunetta con la reclusione da 1 a 5 anni, multa fino a 1600 euro ma soprattutto con il licenziamento (e lo "sconvenzionamento" dei medici di famiglia) e la radiazione dall'albo. L'altro ieri Maurizio Romani, Alessandra Bencini, Luis Orellana, Marino Mastrangeli ed altri senatori eletti nel 2013 con il movimento di Beppe Grillo, hanno presentato una mozione in cui chiedono al Governo di lasciare ai lavoratori la possibilità di certificare essi stessi le assenze brevi "per semplificare la normativa vigente sulle modalità di attestazione degli stati di inabilità temporanea al lavoro non direttamente verificabili e documentabili dal medico". La seconda richiesta è di modificare l'articolo 55 quinquies del decreto legislativo 150/2009 che prevede le sanzioni per i medici che nell'iter certificativo non avessero "direttamente constatato ed oggettivamente documentato" lo stato di malattia del paziente. Una nuova disposizione di legge dovrebbe eliminare l'automatismo tra la sentenza definitiva di condanna da una parte e la radiazione dall'albo, il licenziamento o la decadenza dalla convenzione dall'altra, "privilegiando un procedimento disciplinare che consenta all'ordine o alla struttura sanitaria pubblica di competenza di graduare l'applicazione della sanzione disciplinare tenendo nella giusta considerazione il

riferimento al caso concreto". Nessun commento per ora dalla Federazione degli ordini che pure, esattamente sei anni fa in audizione alla Camera, aveva richiamato il Legislatore a tener conto del fatto che in alcuni casi anche avendo il paziente davanti non è possibile documentare oggettivamente alcune patologie, ad esempio certe temporaneamente invalidanti come l'emicrania, e quindi potessero mancare i presupposti quantomeno per la sanzione disciplinare al medico. Di certo c'è che, istituzionalmente, la mozione non può essere discussa in Commissione (dove gli strumenti di indirizzo disponibili sono la risoluzione e l'ordine del giorno) e se il voto sarà positivo impegnerà il Governo a cambiare il decreto del 2009.